



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Cagliari, 12 gennaio 2023

Prot. n. 18.0/2023

Al Signor Questore
CAGLIARI

Al Signor Comandante della Legione Carabinieri
SARDEGNA

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
CAGLIARI

Al Signor Comandante Regionale della Guardia di Finanza
SARDEGNA

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
CAGLIARI

Al Signor Comandante del Corpo Forestale e di V.A.
SARDEGNA

Ai Signori Responsabili
Aliquote Sezione di polizia giudiziaria
SEDE

Ai Signori Comandanti del Corpo di Polizia locale
dei Comuni del circondario di CAGLIARI

OGGETTO: Nuove disposizioni in tema di nozione di “notizia di reato” e di iscrizione della persona sottoposta alle indagini (art. 15, comma 1, lett. a D. Lgs. n. 150/2022 “riforma Cartabia” e art. 335, commi 1 e 1-bis c.p.p.)

Con l'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) è stato modificato il primo comma e introdotto il comma 1-bis dell'art. 335 c.p.p., con effetti notevoli sulla definizione della “notizia di reato” (definizione assente nella norma previgente) e della nozione di “persona sottoposta alle indagini” e sui conseguenti obblighi di iscrizione.

Quanto al primo comma, è notizia di reato “*la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*”, corredata, ove conosciute, dalle circostanze di tempo e di luogo del fatto: la notizia di reato è dunque caratterizzata dalla



determinatezza, verosimiglianza e astratta riferibilità del fatto a una norma penale. Non sono quindi “notizia di reato” fatti assolutamente generici o manifestamente inverosimili, mentre non è indispensabile che siano noti la data e il luogo del fatto.

Quanto al comma 1-bis, esso definisce la nozione di persona sottoposta alle indagini e, in particolare, stabilisce che la persona alla quale il reato è attribuito debba essere iscritta nel registro delle notizie di reato “*non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*”. Dunque, a differenza di quanto previsto dal primo comma per la notizia di reato, la qualità di “indagato” è soggetta all’avvenuta acquisizione di “indizi”, espressione, si noti, analoga a quella già accolta dall’art. 63 c.p.p. in tema di dichiarazioni indizianti. Dunque, da un lato, non è richiesto che si tratti di indizi gravi o comunque qualificati; dall’altro, non possono considerarsi indizi i meri sospetti o le ipotesi investigative.

Si richiama l’attenzione sulla delicatezza di tali norme, alla luce delle nuove disposizioni in tema di retrodatazione della notizia di reato (art. 335-quater c.p.p.). Infatti, la tardività dell’iscrizione della notizia di reato o del nominativo dell’indagato può portare alla retrodatazione dell’iscrizione anche in fasi avanzate del procedimento, con conseguente rischio di inutilizzabilità delle prove acquisite tardivamente, cioè oltre il termine delle indagini, come rideterminato per effetto della retrodatazione. D’altra parte, però, un’iscrizione intempestiva, sulla base di mere ipotesi o sospetti, costituirebbe violazione delle previsioni dell’art. 335 c.p.p.

Tanto premesso, può accadere che la valutazione circa l’esistenza di una “notizia di reato” e di “indizi” a carico di una persona, che ne comportino l’obbligo di iscrizione – iscrizione la cui valutazione compete al pubblico ministero – si presti a incertezze, soprattutto nei casi di indagini complesse: tali sono, ad esempio, quelle in materia di criminalità organizzata, in cui vi è una progressiva emersione di notizie e di indizi da attività di intercettazione o da altre fonti di prova. In questi casi potrà essere opportuno un confronto col pubblico ministero, perché nelle informative da un lato siano debitamente segnalati gli elementi che impongono l’iscrizione di una notizia di reato o di una persona, dall’altro, al contrario, si eviti di denunciare, come soggetti da indagare, persone nei confronti delle quali non siano stati raccolti “indizi” qualificabili come tali, nel senso indicato dall’art. 335, comma 1-bis c.p.p.

La riforma non incide sul contenuto delle precedenti direttive di questa Procura del 26.2.2018 e del 5.8.2019 in tema di acquisizione e trasmissione della notizia di reato e di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, direttive che si intendono qui richiamate e confermate, con particolare riferimento alla doverosa completezza degli accertamenti e con l’eccezione di quanto previsto dalla direttiva del 26.2.2018 nella parte dedicata all’acquisizione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato e della persona offesa: la normativa sul punto è stata infatti modificata dalla recente “riforma Cartabia” e valgono al riguardo le disposizioni di cui alle direttive nn. 22.U/2023 e 23.U/2023 in data 4.1.2023 di questa Procura.

Infine, si raccomanda la precisa e completa compilazione di tutti i campi dell’applicativo, al momento dell’immissione di una nuova CNR nel Portale Notizie di Reato, come già indicato nella citata direttiva del 26.2.2018.

Prego le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria cui la presente è diretta.

Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli